

indispensabili onde dare ad essa tutta la possibile autorità morale e materiale necessaria alla maestà della legge dal Corpo rappresentata, unico mezzo atto a superare le svariate difficoltà che in tutti i tempi ed in tutti gli ordinamenti sociali si frappongono fra le leggi ed i cittadini.

Vittorio Amedeo II, il primo Re Sabauda, nel 1691 istituì dei funzionari di polizia giudiziaria che chiamò « Giusdicenti », a disposizione dei quali pose le forze di polizia che chiamavansi allora « Famiglia di Giustizia », e durante il suo breve Regno di Sicilia mantenne gli ordinamenti precedenti. In Sardegna invece istituì il Corpo dei Dragoni leggeri di Sardegna che ebbe a primo Comandante il Conte Solaro del Borgo della Morretta, corpo che partecipò valorosamente alla celebre difesa di Cagliari nel 1723.

Il suo successore Carlo Emanuele III riordinò le funzioni della polizia affidandone la gestione ai Governatori ed emanando altresì un regolamento al riguardo.

Vittorio Amedeo III nel 1782 istituì il Corpo delle Guardie Urbane per la città di Torino, mentre nel 1788, noi troviamo in Aosta una milizia urbana recante il nome di Carabinieri. È questa la prima volta che un tal nome viene accordato a truppe destinate al servizio di polizia e ciò perché prima di allora era stato dato a certi soldati di fanteria leggera muniti di quel tipo di arma da fuoco che chiamavasi « carabina » e che, importata dagli arabi in Spagna, apparve nel XVI secolo in Italia ed ebbe poscia largo impiego, finché venne sostituita dal moschetto.

Nelle Regie Patenti del 31 maggio 1785, emanate dal suaccennato Sovrano, leggesi al N. 5 quanto segue: « In occasione di incontro dei soldati delle nostre truppe con facinorosi o malviventi, ove alcuno di questi all'intimazione di arrendersi facesse resistenza, dichiariamo lecito agli detti soldati di quello o quelli uccidere impunemente ».

Questa tipica disposizione fa pensare ai non lontani tempi nefasti in cui l'uso delle armi da parte della forza pubblica costituiva un avvenimento da darsi in pasto ai partiti estremi con



March. Giuseppe Thaon di Revel di S. André
Istitutore dell'Arma dei Carabinieri

conseguenti provvedimenti cotanto lesivi alla dignità della legge, al prestigio militare ed al diritto di difesa.

Le parole di queste Regie patenti trovano, dopo ben 142 anni di tumultuosa vita nazionale, degnissima eco in queste pronunziate solennemente dal Duce in un gran rapporto del 15 gennaio 1927: « Che sia condotta una lotta senza quartiere contro i delinquenti comuni verso i quali intendo che i Carabinieri quando siano seriamente minacciati facciano uso delle armi ».

Nel 1790 per ordine del Re, il Senato del Piemonte iniziava per la prima volta la pubblicazione a stampa della « nota dei banditi » della quale esiste tuttora traccia nell'archivio municipale di Torino, nota completa con generalità, connotati ed imputazioni.

Da ciò poi nacque la famosa « circolare dei catturandi » dalla quale trasse origine l'attuale « Bollettino delle ricerche ».

Con suo Regio Viglietto 2 agosto 1791 il Re Vittorio Amedeo III emanava un « Piano di stabilimento » del Corpo militare della polizia nelle provincie di Novara, Vigevano, Lomellina; istituzione che per l'articolo I del suddetto R. Viglietto doveva chiamarsi Corpo militare.

A tale determinazione veniva indotto dalla recrudescenza di reati in quelle provincie; è quindi così che noi vediamo, alle altre acquisite caratteristiche, confermare ufficialmente a questo corpo di polizia la qualifica di corpo militare, requisito indispensabile, non solamente per la disciplina ed organizzazione della sua compagine interna, ma soprattutto per il suo prestigio di fronte all'Esercito di cui veniva a far parte, all'Autorità di cui costituiva la forza esecutiva ed al paese del quale diveniva la salvaguardia.

Nel novembre di detto anno il Sovrano attendeva al riordinamento del Vicariato di Torino, e delle guardie civiche, che furono il nucleo delle attuali guardie municipali, nonché all'istituzione d'un drappello di arcieri con mansioni esecutive.

Nell'aprile del 1793 Egli istituì inoltre per la difesa della città una milizia urbana di volontari cui affidò anche l'ordine e la sicurezza interna

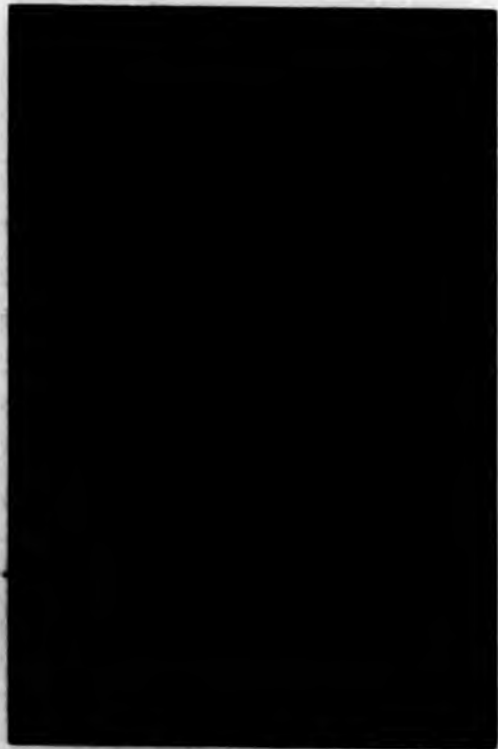
della capitale e che, sciolta nel giugno 1793, un mese dopo richiamata, sotto il nome di « reale dei volontari della Città di Torino ».

La rivoluzione francese costrinse Carlo Emanuele IV a rifugiarsi nella ospitale Sardegna. I francesi nel gennaio 1799 costituirono in Piemonte un corpo di Gendarmeria dipendente dal Re, che però fu disciolto poco dopo, e cioè le truppe austro-russe del Generale Suvarov assunsero la tutela dell'ordine pubblico in nome di Carlo Emanuele IV sotto gli ordini del rappresentante Marchese Carlo Francesco Thaon di Revel di Saint André, il che durò fino alla decisiva battaglia di Marengo dopo la quale la Francia riprese il dominio del Piemonte.

Fu allora che il Generale Berthier, per ordine del primo console Buonaparte, sciolta la milizia urbana dei volontari, affidava a 4 battaglioni di fanteria e cavalleria il compito del servizio di polizia, che poi, per effetto della legge della Consulta di Governo 23 luglio 1800, vennero costituiti da uno squadrone ed un battaglione di compagnie con un regolamento concertato con la segreteria di Governo e dal Ministro di polizia sotto il nome di « Gendarmeria piemontese ».

Ma circa un anno dopo, tale Gendarmeria, il cui personale era tutto piemontese, fu incorporata in quella francese pur continuando il servizio in Piemonte fino alla restaurazione.

Esaminando l'estratto dei registri del Parlamento di Governo della Repubblica Cisalpina troviamo come con legge 1° Ventoso, anno VII, venisse determinata l'istituzione della Gendarmeria nazionale, fissandone la composizione, l'organizzazione e le norme di accettazione ed ammissione. L'amministrazione, i servizi di polizia, la disciplina, le funzioni, i rapporti colle autorità civili, con le forze armate e la guardia nazionale nonché l'ordine interno, le funzioni degli ufficiali, i congedi, le pensioni, il servizio in tempo di guerra, l'uniforme ed armamento. Fra i XV articoli di cui si componeva tale legge, tipici sono quelli che al N. 103 svolge diffusamente il concetto dell'inviolabilità del domicilio e della libertà personale.



Gen. Giovanni Cavasanti



Gen. Agostino Geronzi di Chianale